# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV

# DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

NEI CONFRONTI DI **ANTONIO MAROTTA**(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM - n. 21162/19 RG GIP

PERVENUTA DALLA SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE – UFFICIO 28 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 15 gennaio 2020



#### Tribunale di Roma

## Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare Ufficio 28° - Dott. Ezio Damizia

## Alla Camera dei Deputati

Oggetto: richiesta autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni ai sensi dell'art.6 comma 2 della legge 20 giugno 2003 n.140 nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGNR 21162/19 GIP nei confronti di più imputati, tra cui

On. ANTONIO MAROTTA, nato a Torchiara il 15/12/1947

parlamentare all'epoca dei fatti per cui si procede.

Così come disposto dal Giudice dell'udienza preliminare dott. Ezio Damizia, ai sensi dell'art.6 della legge 140/2003 si invia richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni/comunicazioni di cui al procedimento in oggetto, in cui figura il suindicato parlamentare.

Si allegano in copia alla presente:

- richiesta a firma del Giudice dell'udienza preliminare in data 07.11.2019 e relativo elenco allegato, unitamente a copia del verbale d'udienza;
- richiesta del Pm contenuta nel verbale di udienza preliminare del 19.09.2019;
- richiesta rinvio a giudizio del Pm;
- verbali di udienza del 04.07.2019, 19.09.2019, 10.10.2019, 17.10.2019, 07.11.2019;
- ordinanza in materia cautelare emessa dal GIP Dott. Maria Rosaria Guglielmi in data 23.06.2016;
- atti, su supporto informatico (CD), relativi ai verbali delle registrazioni audio e dei tabulati delle comunicazioni, delle intercettazioni oggetto di richiesta;



- relazione di servizio, con relativi allegati, prodotta in udienza dalla difesa di Marotta e documentazione allegata alla memoria del Pizza;
- informativa della Guardia di Finanza del 11/05/16;
- copia provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati

Roma, 13.01.2020

Il Funzionario

dott.ssa Mariagrazia Sperati



## Tribunale di Roma

## SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ufficio 28° Gip Cancelleria 0638792005

n. 44630/16 R.G.P.M. n. 21162/19 R.G. GIP

Nei confronti di: MAROTTA + ALTRI

ei contronti di: MARUTTA + ALTRI

## **INDICE ATTI**

- richiesta a firma del Giudice dell'udienza preliminare in data 07.11.2019, e relativo elenco allegato, unitamente a copia del verbale d'udienza;
- 2) richiesta del Pm in sede di udienza preliminare del 19.09.2019;
- 3) richiesta rinvio a giudizio del Pm;
- 4) verbali di udienza del 04.07.2019, 19.09.2019, 10.10.2019, 17.10.2019, 07.11.2019;
- 5) ordinanza in materia cautelare emessa dal GIP Dott. Maria Rosaria Guglielmi in data 23.06.2016;
- 6) atti, su supporto informatico (CD), relativi ai verbali delle registrazioni audio e dei tabulati delle comunicazioni, delle intercettazioni oggetto di richiesta;
- 7) relazione di servizio, con relativi allegati, prodotta in udienza dalla difesa di Marotta e documentazione allegata alla memoria del Pizza;
- 8) informativa della Guardia di Finanza del 11/05/16;
- 9) copia provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati

M

44630 .

N. 44.60/16 R.G. notizie di reato

N. 21162/19 R.G. G.I.P. (stralcio del N. 3079/17 RGGGIP)



#### TRIBUNALE DI ROMA

## Sezione dei Giudiel delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare

#### Ufficio 28

Il giudice per l'udienza preliminare, dottor Ezio Damizia,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 settembre 2019 sull'istanza avanzata dal Pubblico Ministero, come specificata all'udienza del 10 ottobre 2019, di inoltrare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 20 giugno 2003, n. 140, alla Camera dei Deputati, quale Camera di appartenenza dell'imputato MAROTTA Antonio al tempo dei fatti. la richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali (di cui allegato elenco) alle quali ha preso parte il parlamentare on. MAROTTA:

sentita la Difesa dell'imputato che ha eccepito l'incompetenza funzionale del Gup nonché l'inutilizzabilità delle attività di ascolto coinvolgenti il predetto parlamentare per violazione dell'art. 4 della legge 140 del 2003 e 68 Cost, in quanto le intercettazioni di cui trattasi dovrebbero, secondo la difesa, qualificarsi "indirette" e non invece "fortuite";



sentiti, inoltre, i difensori dei co-imputati (la difesa del Pizza si riportava alle argomentazioni esposte dai difensori del Marotta circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni (ambientali) ritenendo che le stesse non siano qualificabili come "casuali" in quanto già si poteva prevedere in fase investigativa che l'onorevole Marotta fosse frequentatore del sito oggetto di captazione, riportandosi alla memoria depositata in atti: mentre la difesa dell'Esposito nulla osservava):

#### osserva

Nel presente procedimento ad Antonio MAROTTA, nato a Torchiara (SA), il 15 dicembre 1947, sono contestati, in base alle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio del 28 marzo 2019, il reato di cui agli artt. 110 e 346 bis c.p. (in concorso con Raffaele PIZZA e Luigi ESPOSITO): il reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 7 commi 2 e 3 legge 2 maggio 1974 n. 195 (in concorso con Luigi ESPOSITO) e il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 c.p. (unitamente a Raffaele PIZZA), come specificatamente descritti ai capi d'imputazione 43, 44 e 45.



In particolare, il MAROTTA è imputato (come da richiesta di rinvio a giudizio che comunque si allega), in concorso con altri soggetti, dei seguenti reati:

Raffaele Pizza, Antonio Marotta, Luigi Esposito

43. delitto previsto dagli artt. 110 e 346 bis c.p. perché. Raffaele Pizza. Antonio Marotta (dirigente dell'associazione Parlamentare della Repubblica, affine di Pizza) entrambi in qualità di intermediari, sfruttando relazioni esistenti con pubblici ufficiali non individuati, indebitamente ricevevano da Luigi Esposito, imprenditore e referente del CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI, una somma di denaro (50.000,00 Euro circa) che, in parte trattenevano per sè come prezzo della loro mediazione illecita, prospettando di poter influire sull'acquisizione da parte del CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI riconducibile a Luigi Esposito di un appatto bandito da CONSIP per pubbliche forniture di servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli edifici scolastici e per i centri di formazione della pubblica amministrazione (Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. nr. S-134 del 14.07.2012 e sulla G.U.U.E. nr. S-180 del 19.09.2012 e sulla G.U.R.L. nr 109 del 19.09.2012) e la stipula del relativo contratto

In Roma, all'Interno degli uffici romani di via in Lucina n. 17 in data 03.03.2015

## Antonio Marotta e Luigi Esposito

44. delitto previsto dagli artt. 110 c.p. e art. 7 commi 2 e 3 legge 2 maggio 1974 n. 195 perché, in concorso tra loro, tenendo la condotta di cui al capo che precede, Luigi Esposito corrispondeva ad Antonio Marotta, parlamentare della Repubblica componente di un Gruppo Parlamentare, somme di denaro contante nella misura di Euro 5.000.00 - che Marotta riceveva unitamente a Raffaele Pizza parte di una somma maggiore da consegnare a ignoto pubblico ufficiale - in assenza dei presupposti previsti dalla legge sul finanziamento dei purtiti politici e dei Gruppi Parlamentari e senza deliberazione degli organi sociali competenti

In Roma il 3 marzo 2015

#### Raffaele Pizza e Antonio Marotta

45. delitto previsto dagli artt. 81 cpv. c.p. e 648 c.p. perché con più azioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Refficile Piero, Antania Maratta dirigente di parlevocciazione parlamentare della Repubblica offine o Piera occultavano parte dei rapitali di derivatione illecita oggetto dei delitti di truffa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, prelevati per contanti da Alberto Orsini in più tranches, attraverso il conto personale 190 di BNL ed aziendale PIAO 1290 di BNL, e oggetto di successiva consegna per l'importo complessivo di 40.000,00 nelle mani di Raffaele Pizza e Antonio Marotta nella giornata del 29.07.2015.

In Roma il 29 liiglio 2015

Al tempo dei fatti in contestazione, risulta che Antonio MAROTTA era membro del Parlamento in quanto appartenente alla Camera dei Deputati.

La richiesta del Pubblico Ministero attiene ai tabulati e alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali (come risultanti dall'elenco prodotto in udienza) che qui di seguito si riportano.

## ELENCO TABULATI e RIT

## **Tabulati**

3/3/2015 h. 17.28 utenza nr. omissis in uso a Esposito Luigi

## RIT

RIT. 9282/14 progressivo 1378 3/3/2015 ore 18.00 ambientale

RIT. 9282/14 progressivo 1379 3/3/2015 ore 19.00 ambientale

RIT. 2467/15 progressivo 19625 2/7/2015 ore 9.16 utenza omissis Esposito Luigi

RIT. 2467/15 progressivo 19710 2/7/2015 ore 13.14 utenza omissis Esposito Luigi

RIT. 2467/15 progressivo 19729 2/7/2015 ore 15.00 utenza omissis Esposito Luigi

RIT. 9282/14 progressivo 1379 3/3/2015 ore 15.00 ambientale

## Capo Orsini

RIT. 9282/14 progressivo 3625 21/5/2015 ambientale

RIT. 9282/14 progressivo 4291 29/07/2015 ore 9.46 ambientale

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dalla difesa circa la dedotta incompetenza funzionale da parte del giudice per l'udienza preliminare quale giudice deputato all'inoltro, su richiesta di parte, avanzata in questo caso dal Pubblico Ministero, della richiesta di autorizzazione ex art. 6 comma 2 Legge 140/2003.

Vero che il dato letterale dell'art, 6, comma 2 della legge n. 140/2003 - («... Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 4. ... qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti, ... ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1. il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede....») - individua precipuamente il «giudice per le indagini preliminari» come il soggetto giurisdizionale legittimato alla richiesta di autorizzazione al Parlamento.

Tuttavia, il dato testuale non può non essere letto alla fuce della sistematica logico-processuale.

In altri termini, può ben ritenersi che la norma di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 2003, se interpretata in maniera razionale, sistematica e analogica, non può che trovare applicazione anche nei procedimenti penali pendenti in fase di udienza preliminare.

Una diversa lettura, fondata sul tenore letterale della norma, che non ritenga applicabile la stessa in fase di udienza preliminare e attribuisca quindi al g.u.p. una sorta di facoltà di bypassare (e non applicare) l'art. 6 della legge n. 140/2003, non può essere condivisa, in quanto condurrebbe alla conclusione (certamente non ammissibile) che il pubblico ministero, scegliendo il momento del deposito delle intercettazioni e facendolo cadere in un momento successivo a quello dell'esercizio dell'azione penale, potrebbe legittimamente aggirare il meccanismo autorizzatorio previsto dalla legge, anche in considerazione del fatto che il meccanismo di tutela per il parlamentare che la legge sulle guarentigie prevede all'art. 6 della legge citata (al comma 2) è azionabile su richiesta di parte.

In altri termini, la possibilità di utilizzo di una prova già legittimamente formatasi all'interno del procedimento penale sarebbe rimessa ad una scelta di tempistica da parte della pubblica accusa.

Proprio la lettura sistematica della norma di riferimento, e la *ratio* posta a presidio della stessa, inducono, dunque, a ritenere che la menzione del giudice per le indagini preliminari - affermata nel primo comma e ribadita nel secondo comma dell'art. 6 cit. - vada interpretata in senso non meramente letterale investendo, a seconda della fase processuale in cui la domanda del pubblico ministero viene avanzata, il «giudice che procede», sia esso - nella fase delle indagini preliminari - il g.i.p. ovvero sia esso - in quella dell'udienza preliminare, come nel caso di specie, - il g.u.p..

Tali argomentazioni, che lo scrivente ritiene di condividere, sono state sostanzialmente esposte da GUP Tribunale di Napoli, evidentemente chiamato ad affrontare una situazione analoga a quella per cui si procede e proprio al fine di riconoscere la propria "competenza" funzionale, seppur. per le finalità di quel giudice, in sede di ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale di una questione legittimità costituzionale in relazione però ad altri profili in questa sede non pertinenti (cfr., al solo fine di evidenziare un precedente, ordinanza GUP TRIB NAPOLI - 19/11/2008 - Num. Reg. Ord. 108 del 2009, poi vagliata dalla Corte con sentenza n. 0114 del 2010 (G.U. 013 del 31/03/2010).

Senza trascurare peraltro che nella sistematica del codice di procedura penale "indagini preliminari e udienza preliminare" sono rubricate congiuntamente nello stesso Libro V del codice di rito.

Né potrebbe delinearsi un qualche vulnus alle prerogative parlamentari o al diritto difesa in ragione dei mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 6 (che fa richiamo per acquisire le determinazioni delle parti, ai termini e modi di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p., articolo peraltro ora trasfuso nelle disposizioni di cui agli artt. 268 bis e ter c.p.p.). Va evidenziato invero, che allorché l'udienza c.d. "stralcio" si inserisce nell'udienza preliminare – situazione che può normalmente avvenire – non hanno più ragion d'essere i termini e i modi di cui all'art. 286 c.p.p. perché è esaurita la fase partecipativa di cui all'art. 268 c.p.p. con l'avvenuto deposito dei verbali e delle registrazioni delle attività di ascolto è vi è stato l'avviso ex art. 415

e.p.p. e, quindi, le parti hanno ormai piena conoscenza del contenuto delle conversazioni/comunicazioni intercettate e possibilità nel contraddittorio tra le parti, dinanzi al Giudice, di sollevare questioni ed avanzare le proprie richieste. Nessuna violazione delle prerogative parlamentari e delle regole del contraddittorio ovvero compromissione dell'esercizio del diritto di difesa può pertanto concretamente ravvisarsi.

Del resto, anche esaminando fonti accessibili a tutti (vedasi sito internet della Camera dei deputati e relativi atti parlamentari) sono individuabili diversi precedenti in cui la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha vagliato domande di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti imputati/parlamentari, avanzata da giudici per l'udienza preliminare o persino, in alcuni casi, da giudici in sede dibattimentale.

Né può essere trascurato infine, detto in via meramente ulteriore, che, nel procedimento di cui trattasi, il Pubblico Ministero, aveva, al tempo della richiesta di applicazione di misura cautelarc personale (anche nei confronti dell'onorevole Marotta), richiesto al Gip l'autorizzazione ex art. 68 comma 2 Cost., a cui poi non si è dato corso in quanto, avendo il GIP rigettato la relativa richiesta cautelare nei confronti del predetto parlamentare per difetto delle esigenze cautelari, non se ne è (più) ravvisata evidentemente alcuna necessità o rilevanza in capo al Gip. Tuttavia, in sede di ordinanza cautelare, lo stesso GIP ha diffusamente motivato in ordine alla natura "fortuita" e "casuale" delle intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti dell'onorevole Marotta evidenziando come, in relazione alle stesse, non fosse necessaria alcuna autorizzazione di carattere preventivo. A tali argomentazioni, del tutto condivisibili in punto di diritto e perfettamente aderenti alle risultanze in atti, si può fare rimando per esporre e risolvere nel paragrafo seguente le questioni di merito attinenti alla richiesta del Pubblico Ministero che qui si esamina e alle relative eccezioni della difesa del Marotta.

\*\*\*\*\*\*

Per quanto attiene la questione di utilizzabilità/inutilizzabilità delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare Antonio MAROTTA sollevata dai difensori per asserita violazione dell'art. 4 legge 140 del 2003, va osservato quanto segue.

Questo giudice ritiene che le intercettazioni coinvolgenti il deputato Antonio MAROTTA, al tempo dei fatti appartenente quale membro della Camera dei Deputati, siano utilizzabili in quanto legittimamente eseguite senza violazione della disposizione di cui all'art. 4 legge 140 del 2003.

Va svolta una premessa in punto di diritto.

La disciplina relativa alle intercettazioni in cui sia coinvolto un parlamentare è contenuta negli artt. 4 e 6 della Legge 20 giugno 2003 n. 140.

Il diverso ambito applicativo delle predette disposizioni è chiarito dall'intervento della Corte Costituzionale (sentenze nr. 390/07; sentenza nr. 113/2010 e nr. 114/2010).

La disposizione di cui all'art. 4 disciplina l'ipotesi in cui occorra eseguire intercettazioni nei confronti di un membro del Parlamento (cd. intercettazioni dirette) e prevede che, a tal fine,

l'autorità giudiziaria competente debba richiedere l'autorizzazione alla Camera cui il parlamentare appartiene.

Si tratta di un'autorizzazione a carattere preventivo concernente i casì nei quali il parlamentare si presenta non necessariamente in quanto indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti come il destinatario dell'atto investigativo.

In assenza dell'autorizzazione l'atto non è eseguibile.

L'art. 4 della legge n. 140 del 2003 (in attuazione dell'art 68 comma 3 Cost.) deve trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione (Corte Cost. sent. N. 390 del 2007) dunque non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (cd. intercettazioni dirette), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi che possono tuttavia presumersi frequentati dal parlamentare (intercettazioni indirette).

L'art. 6, oggetto di parziale dichiarazione d'incostituzionalità con la sent. n 390 del 2007, attiene, invece, come si desume dalla clausola di riserva iniziale "fuori delle ipotesi previste dall'articolo 4", ai casi in cui le comunicazioni del parlamentare vengano intercettate fortuitamente nell'ambito di operazioni che hanno come destinatarie terze persone (cd. intercettuzioni casuali).

Il concetto può essere esposto nel modo seguente.

Ciò che rileva non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza o del luogo soggetti a captazione, ma la direzione dell'atto investigativo. In particolare, se quest'ultimo è volto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare l'intercettazione non autorizzata preventivamente è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze o luoghi sottoposti a monitoraggio appartengano a terzi (Corte Cost. sent. 390/2007).

Al contrario, nel caso delle intercettazioni fortuite o casuali l'eventualità che l'esecuzione dell'atto possa essere espressione di un uso non corretto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento resta esclusa di regola proprio dal carattere accidentale dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto che non consente all'autorità giudiziaria di munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera di appartenenza (Corte Coste n. 390/2007).

Al fine di qualificare come causali le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento su una determinata utenza nella disponibilità di terzi non è tuttavia sufficiente l'originaria assenza dell'intento di captarne le conversazioni.

in proposito la Corie Costituzionale con due successive sentenze nr. 113 e 114 del 2010 na evidenziato che, in presenza di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni deve essere particolarmente stringente soprattutto qualora dall'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo non potendosi escludere in questo caso un mutamento di obiettivi da parte dell'Autorità giudiziaria (Corte Cost, sentenza n 113 del 2010).



Con la successiva sentenza n. 114 del 2010 la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che, al fine di affermare o escludere la casualità dell'intercettazione, la motivazione del provvedimento fondato sugli elementi acquisiti deve avere riguardo a molteplici parametri riconducibili al tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo telefonico, all'attività criminosa oggetto di indagine, al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, all'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

Analoghi principi sono affermati nelle ordinanze n. 263 del 2010 e n. 171 del 2011 della Corte costituzionale nonché nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Feriale 34244 del 9 settembre 2010 c. Lombardi e altro.

Riepilogando le intercettazioni dirette e indirette sono soggette ad autorizzazione "preventiva" non così le intercettazioni causali o fortuite anche se la concreta utilizzabilità di queste è comunque soggetta ad autorizzazione successiva della Camera di appartenenza come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n 390 del 23 novembre 2007 dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art 6 commi 2, 5 e 6 legge n. 140 del 2003.

E' il caso di osservare che va privilegiata la logica "funzionalista" adottata in ordine agli effetti dell'immunità ad acta di cui all'art.68, commi 2 e 3, Cost., seguita dalla Corte Cost. sin dalla pronuncia del 2007 (la n. 390), secondo cui la caratteristica derogatoria delle immunità rispetto allo status comune ne implica una lettura strettamente legata all'obiettivo di preservare l'esercizio del mandato parlamentare da possibili abusi del potere giudiziario.

Applicando questa chiave di lettura all'ipotesi delle intercettazioni indirette che coinvolgano parlamentari e terzi in una stessa vicenda criminosa, se ne devono trarre le seguenti conseguenze: se il compimento delle attività di intercettazione o la loro prosecuzione si giustifica per la necessità di continuare le indagini nei confronti dei terzi, non si può imporre l'onere della richiesta di autorizzazione, che può condizionare lo svolgimento dell'atto rispetto al parlamentare e alla raccolta di elementi a suo carico, ma non deve ripercuotersi sull'accertamento nei confronti di chi parlamentare non è.

Del resto, un'intercettazione veramente "indiretta" è quella che fraudolentemente collochi e sfrutti una base di ascolto presso un terzo non parlamentare puntando, invece, alle comunicazioni di quest'ultimo. Se, al contrario, l'intercettazione riguardi l'indagato "comune", proprio perché destinata a raccogliere elementi contro di lui, nulla giustifica che debba interrompersi e scoprirsi, perché, nei suoi confronti, era davvero necessaria e, quindi, pienamente legittima. Sarebbe costinizionalmente illegittimo vanificarla o privarla degli effetti

Insomma, quando in un intercettazione a carico di un quisque de populo le comunicazioni di questi vedano fra i partecipanti anche un parlamentare dalle sorti processuali attualmente o potenzialmente comuni con l'intercettato, il criterio che vale a individuare le registrazioni "indirette" dovrebbe essere non il fatto che le operazioni di intercettazione siano idonee a raccogliere dati rilevanti anche nei confronti del parlamentare (e quindi anche nei confronti dei soggetti formalmente destinatari delle intercettazioni), ma che siano iniziate o proseguite solo per raccogliere elementi a carico del parlamentare o comunque derivanti dalle sue sole



comunicazioni. Soltanto queste circostanze, infatti, dimostrano che l'intercettazione del cittadino comune è atto strumentale, mirante in realtà all'obiettivo protetto dall'art. 4 legge 140 del 2003 e quindi riconducibile alla sua area operativa.

Nelle ipotesi in cui, al contrario, le intercettazioni valgono a raccogliere elementi prevedibilmente spendibili sull'uno e sull'altro versante, si deve ammettere che non si tratta, a rigore, di intercettazioni indirette e che devono perciò essere consentite, non potendosi impedire all'a.g. l'utile impiego di uno strumento indispensabile di indagine (art. 267 co.1 c.p.p.) solo perché uno degli indagati è membro del Parlamento, ricadendosi nell'ambito della previsione di cui all'art. 6 della legge 140 del 2003.

Sotto il diverso profilo della possibile trasformazione in corso d'opera dell'intercettazione da casuale a indiretta, si osserva che la mera "comparsa" inattesa di un parlamentare – anche in veste di interlocutore abituale – nell'ambito di intercettazioni volte a captare le comunicazioni di un altro soggetto non impone di sospendere immediatamente le operazioni di ascolto, non essendovi traccia di un simile obbligo nel testo dell'art. 6 della legge 140/2003 né correlativamente trasforma, di per sé, le successive intercettazioni in indirette, inutilizzabili in difetto dell'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare.

Neppure il coinvolgimento del parlamentare nei fatti-reato attribuiti all'indagato intercettato, da solo, dimostra un mutamento di obiettivi nell'a.g.

La sentenza 390/2007 ha espressamente escluso che la circostanza che il parlamentare figuri tra gli indagati *imponga* di richiedere l'autorizzazione per eseguire qualsiasi intercettazione nell'ambito di quel procedimento, anche su utenze di altri indagati o di terzi, in base alla presunzione che, in simile frangente, l'intercettazione sarebbe inevitabilmente finalizzata (anche) a captare le conversazioni del parlamentare, per cui si sarebbe al cospetto di intercettazioni *indirette*.

Se è vero che, în queste ipotesi, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte e, comunque, l'ingresso del parlamentare – già raggiunto da indizi di reità – nell'area di ascolto di altro indagato è atto ad evocare con maggiore immediatezza, nell'A.G., la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione varrà a captare ulteriori conversazioni del membro del Parlamento: ebbene, in simile situazione, secondo la Consulta e anche nell'ambito della "giurisprudenza" delle Giunte parlamentari per le autorizzazioni successiva alla sentenza 390/2007, vale il principio che la motivazione sul carattere casuale (e non già indiretto) delle intercettazioni du parte del giudice che richieda l'autorizzazione "postuma" a loro utilizzo, deve essere particolarmente rigorosa con indicazione degli specifici argomenti di supporto.

In tale ottica, rimane soggetta ad autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'art.4 della legge 140, quell'intercettazione che solo in apparenza e strumentalmente colpisca un soggetto terzo che fa da sorta di "specchietto per le allodole", ma miri, nella realtà, a captare le conversazioni del parlamentare, individuato in anticipo come vero bersaglio delle operazioni tecniche secondo i parametri indicati dalla Consulta (nei termini e con i limiti di cui si è detto) e sulla base degli altri eventuali elementi che la situazione specifica può evidenziare, valutati unitariamente.



Neglialtri casi, in cui sussistono concreti e validi elementi che legittimano l'intercettazione nei confronti del terzo non parlamentare e in cui il terzo sia e rimanga il vero hersaglio dell'indagine, la presenza di contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può portare alla paralisi delle attività di captazione ovvero, rivelandone l'esistenza, privarle di fatto di ogni utilità per l'accertamento di fatti-reato rispetto ad indagati "comuni", la tutela del parlamentare essendo in questi casi pienamente assicurata dalla necessità dell'autorizzazione successiva ex art. 6 legge 140/2003 per l'utilizzazione dei risultati delle attività di ascolto.

\*\*\*\*\*\*

Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati può affermarsi quanto segue in relazione alla vicenda che ci occupa.

Come sopra visto, l'onorevole Antonio MAROTTA è chiamato a rispondere, in base alle imputazioni, del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) in concorso con Raffaele PIZZA e Luigi ESPOSITO; del reato di violazione delle norme sul finanziamento illecito ai partiti (in concorso con Luigi Esposito) e del reato di ricettazione (unitamente a Raffaele PIZZA), come specificatamente descritti ai capi d'imputazione 43, 44 e 45, commessi il 3 marzo 2015 (capi 43 e 44) e il 29 luglio 2015 (il capo 45).

Le risultanze investigative sono compendiate in particolare nell'annotazione di polizia giudiziaria redatta dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Polizia Valutaria - Gruppo Investigativo Antiriciclaggio - 2 Sezione prot. nr. 63880/16 del 11 maggio 2016.

I fatti oggetto delle imputazioni di cui capi 43 c 44 riguardano una medesima vicenda e attengono all'aggiudicazione da parte di CONSIP in favore della società CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI della quale ESPOSITO Luigi era già all'epoca Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e il figlio Esposito Carmine era invece il legale rappresentate) dell'appalto pubblico avente ad oggetto la stipula di una convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia e, qualora richiesti, dei servizi di ausiliariato, di ripristino della funzionalità degli immobili, di giardinaggio e disinfestazione da eseguirsi presso le scuole di ogni ordine e grado e presso i centri di formazione della pubblica amministrazione.

A seguito di un contenzioso amministrativo, CONSIP, dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato del 3 febbraio 2015 precisamente il 18 febbraio 2015, procedeva alla stipula della convenzione per l'affidamento dei servizi appaltati con il lotto 7 con il CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI.

Ció premesso, va evidenziato che hanno sicuramente carattere fortuito (e quindi casuale) le intercettazioni ambientali del 3 marzo 2015 (progressivi 1378 e 1379 RTI 9282) presso lo studio del PIZZA (ufficio in uso al PIZZA presso PIAO sue nella sede di Roma via in Lucina 17).

Tali intercettazioni sono certamente rilevanti per la valutazione dei fatti contestati ai capi 43 e 44 in quanto proprio in quel contesto spazio-temporale sarebbe avvenuta, secondo l'accusa, l'ipotizzata consegna della somma di denaro di curo 50.000 secondo le modalità e finalità di cui all'imputazione.



Sino a quella data non erano per nulla emersi dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali elementi sintomatici di una partecipazione dell'onorevole Marotta alle prospettate attività illecite.

Soprattutto sino ad allora la frequentazione da parte dell'onorevole Marotta dello studio di via in Lucina in uso al solo Pizza non era risultata assidua (si registrano invero un ingresso del Marotta in data 8 gennaio 2015 ore 18.08, una conversazione del 23 gennaio 2015 riguardo ad altra vicenda e un incontro tra i due, questo peraltro in luogo esterno, il 25 febbraio 2015) né comunque motivata dalla partecipazione ad attività (presuntivamente) illecite che vedevano coinvolto il Pizza avendo costui nei precedenti incontri con Esposito, registrati il 9 e il 13 gennaio 2015 (RIT 9282 progressivi 104 del 9 gennaio 2015 e 200 del 13 gennaio 2015), evocato un interessamento dell'"onorevole" (locuzione peraltro del tutto generica senza menzione delle generalità o di altri elementi diretti o indiretti atti all'identificazione) solo per la questione dei ricorsi amministrativi pendenti relativi alla società dell'Esposito.

Ciò che preme evidenziare dunque è che i contatti e rapporti intervenuti precedentemente alla data del 3 marzo 2015 riguardano esclusivamente PIZZA ed ESPOSITO mentre quelli (pochi) in cui il PIZZA si relaziona con l'onorevole MAROTTA non sono per nulla idonei ad evocare il (successivo) intervento nella vicenda del predetto parlamentare.

Deve inoltre aggiungersi che nella giornata del 3 marzo 2015 l'arrivo di Esposito nell'ufficio del Pizza di via in Lucina è avvenuto a sorpresa come si desume con chiarezza dalla successiva conversazione, sempre in quella data, tra l'on. Marotta e il Pizza; né da precedenti conversazioni era emerso che in quella giornata fosse stata concordata la dazione di una somma di danaro in favore dei predetti o si fosse fatto riferimento a una tale possibilità.



Pertanto, la presenza dell'onorevole Marotta all'interno dello studio del Pizza è del tutto casuale e non certamente pronosticabile con riferimento all'attività investigativa e all'ipotesi di reato per la quale l'attività investigativa era in corso.

Dunque le intercettazione ambientali del 3 marzo 2015 (progressivo 1378 ore 18.00 e progressivo 1379 ore 19.00) presentano quegli oggettivi elementi di casualità ed imprevedibilità che non rendono applicabile ad esse la disciplina di cui all'art 4 della Legge n 140 del 2003, ma solo la diversa disciplina di cui all'art 6.

E' evidente inoltre che, per le stesse motivazioni sinora esposte, anche i tabulati dell'utenza di l'SPOSITO I uigi (la nr omissis ) relativamente alla data del 3 marzo 2015 ore 17.28, anch'essi oggetto della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero al fine di ottenere la relativa autorizzazione all'utilizzazione da parte della Carnera di appartenenza dell'onorevole Marotta, siano da ricondurre nella medesima categoria di operazione acquisitiva del tutto castiale e formita nei confronti del parlamentare e tale da rientrare nella disciplina di cui all'art. 6 legge citata.

E' appena caso di osservare che le intercettazioni e i tabulati sono certamente utilizzabili nei confronti del PIZZA e dell'ESPOSITO poiché solo nei confronti del parlamentare l'utilizzabilità delle intercettazioni cd. casuali o fortuite è soggetta all'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza (sent. Corte Costituzionale nr. 390 del 23 novembre

2007 dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2, 5 e 6 della legge n 140 del 2003, cfr. anche Cass. Sez. 2 Sentenza n 8739 del 16 11 2012).

Quanto alle successive intercettazioni rilevanti (in particolare per la restante imputazione, quella di ricettazione di cui al capo al 45 che riporta quale data del commesso reato il 29 luglio 2015) non può negarsi che dopo i fatti del 3 marzo 2015 la posizione dell'on. Marotta sia oggettivamente mutata per l'importanza indiziaria che l'incontro con Esposito e il Pizza ha assunto a suo carico tanto da essere stato oggetto di attenzione investigativa con la predisposizione di servizi di osservazione e controllo per monitorare i suoi incontri con l'Esposito.

Va notato, peraltro, che, a seguito dell'incontro, il MAROTIA in data 12 marzo 2015 veniva formalmente iscritto nel registro degli indagati, peraltro unitamente a PIZZA ed ESPOSITO (cfr. relativo provvedimento di iscrizione relativo alla vicenda fattuale che qui interessa di cui al capo 43 specificando che risultava, al tempo, una fattispecie incriminatrice diversa rispetto a quella per cui si procede in quanto inizialmente il fatto veniva qualificato dal Pubblico Ministero nella diversa ipotesi di cui agli artt. 319, 319 bis e 321 c.p.).

Tuttavia, nonostante questi elementi, deve ritenersi che anche le successive intercettazioni oggetto della richiesta del Pubblico Ministero (quelle telefoniche sull'utenza in uso ad Esposito datate 2 luglio 2015 e quelle, sempre ambientali, nell'ufficio del PIZZA datate 21 maggio 2015, 2 luglio 2015 e 29 luglio 2015), siano riconducibili nella categoria delle intercettazioni "casuali" e "fortuite".

Va. in primo luogo, evidenziato che non si dubita della necessità di utilizzare tali intercettazioni essendo rilevanti per la valutazione dei fatti in quanto nelle stesse vengono evidenziati l'evoluzione dei contatti (del Marotta con l'Esposito e del Marotta nell'ufficio del Pizza) e sono certamente rappresentative (si pensi in particolare a quella del 29 luglio 2015 progressivo 4921) del preciso contesto spazio temporale in cui sarebbe avvenuta l'ulteriore indebita consegna di denaro nelle modalità e finalità illecite prospettate dalla pubblica accusa.

Tornando ora alla questione della legittimità dell'utilizzazione delle intercettazioni, va detto che l'attività investigativa in corso riguardava un'indagine molto più risalente e più vasta rispetto al momento in cui vi ha fatto ingresso l'onorevole Marotta. Le intercettazioni erano in corso da tempo: l'oggetto delle investigazioni era assai vasto e quindi non limitato alla vicenda dell'imprenditore Esposito che costituisce anzi solo uno degli innumerevoli episodi oggetto delle investigazioni.

Ed invero il procedimento, nel quale poi si è innestata l'iscrizione nel registro degli indagati a carico dell'onorevole MAROTTA (inizialmente per la vicenda illecita di cui al capo 43 in concorso con il PIZZA e l'ESPOSITO), era già iscritto a carico di numerosi altri soggetti (ORSINI Alberto · altri) in relazione ad ipotesi di reato di più ampia portata e relativa al reato di cui agli artt. 416 c.p. e 648 bis c.p. (stabile collegamento tra gli indagati relativo alla creazione e gestione di società tutte affidate a prestanome, per ricevere sostituire e ritrasferire capitali illeciti conferiti da terze persone, tra cui diversi imprenditori, vedasi decreti autorizzativi e di proroga intercettazioni tra cui quelli relativi alla RIT 9282/14) o in relazione ad ipotesi di aggiudicazioni, secondo l'accusa illecite, di commesse pubbliche, in riferimento a



numerosi altri imprenditori (diversi da ESPOSITO) in relazione ai quali si registrano contatti o incontri nello studio di via in Lucina, indipendentemente da qualsiasi intervento dell'onorevole MAROTTA.

Non rileva allora che gli operanti di p.g. fossero a conoscenza o avessero posto sotto osservazione e controllo l'onorevole Marotta (sapendo che fosse parlamentare e che frequentasse lo studio del Pizza) in quanto è comunque fortuito, rispetto alle operazioni tecniche disposte in relazione alle ipotesi di reato e nei confronti di altri soggetti, che il MAROTTA facesse ingresso nello studio del Pizza o che avesse contatti telefonici con l'Esposito.

In definitiva, le (ulteriori) intercettazioni ambientali presso lo studio del Pizza erano iniziate da tempo e sono proseguite perché indispensabili per investigare tutti i numerosi fatti oggetto delle varie contestazioni e circa un'ipotesi illecita più ampia che poteva ben riguardare numerosi altri soggetti che venivano in contatto con il PIZZA (del tutto indipendentemente anche da un ipotetico intervento dell'onorevole MAROTTA)

Anche le intercettazioni relative all'utenza in uso ad ESPOSITO (RIT 2467/15 progressivi 19625, 19710 e 19729, tutte datate 2 luglio 2015) possono ritenersi del tutto fortuite anche laddove hanno come interlocutore il MAROTTA. Vero che, sempre nel periodo successivo all'incontro del 3 marzo 2015, i contatti e gli incontri tra l'ESPOSITO e l'onorevole MAROTTA sono proseguiti sino al luglio 2015 (in particolare nelle giornate del 31 marzo, dell'8 e del 9 aprile 2015 gli stessi hanno concordato appuntamenti per incontri diretti; successivamente tra il 09 e 10 giugno 2015 è stato registrato un intenso scambio di contatti telefonici altresì tra ESPOSITO, MAROTTA e PIZZA propedeutico a concordare un incontro tra i tre), ma trattasi comunque di un numero esiguo di contatti rispetto al complessivo numero di contatti e incontri che le persone sottoposte a captazione avevano nella vicenda illecita in relazione ad altri soggetti.

In relazione agli incontri poi avvenuti (nelle date del 21 maggio 2019, del 2 luglio 2015 e del 29 luglio 2015, negli ultimi due casi rilevanti per l'ipotesi di cui all'art. 45) la presenza del MAROTTA all'interno dell'ufficio del PIZZA non era dunque prevedibile, e comunque è da escludere che, attraverso la prosecuzione dell'intercettazione tra presenti nell'ufficio del PIZZA di via in Lucina o dell'intercettazione dell'utenza in uso all'ESPOSITO, il Pubblico Ministero mirasse in realtà a sottoporre ad intercettazione e controllo il deputato della Repubblica, onorevole Marotta. La prosecuzione dell'attività captativa si è sempre innestata nel più contesto di indagini per delitti contro la pubblica amministrazione connessi essenzialmente ad appalti di opere pubbliche nonché per delitti in materia di riciclaggio (ipotesi di consegne da parte di diversi imprenditori di somme di denaro di asserita provenienza delittuosa in quanto profitto di presunte attività illecite che venivano compiute per mezzo di società cartiere riconducibili e gestite da vari imprenditori).

Sull'utenza in uso a ESPOSITO e in relazione allo studio PIZZA sono state d'altra parte captate, tra il dicembre 2014 e il dicembre 2015, un totale di migliaia conversazioni/comunicazioni, numero rispetto al quale non sono certamente indicative le conversazioni, legate ad un contesto temporale più limitato, per cui si chiede l'autorizzazione.







Risultano sottoposte ad intercettazione numerose altre utenze (vedasi altri RIT) anche in uso allo stesso PIZZA, come la sua autovettura, nonché altre utenze intestate alla PIAO snc e in uso ad altri indagati o ambientali in relazione alla PIAO snc. In tale complessivo contesto, le intercettazioni in cui è risultato interlocutore l'onorevole MAROTTA sono davvero di numero esiguo rispetto alla mole delle conversazioni e comunicazioni intercettate.

Tutto ciò esclude che le intercettazioni anche dopo il 3 marzo 2015 siano state indirizzate alla captazione delle conversazioni del deputato per acquisire indizi di reità a suo carico in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza o che siano proseguite con uso distorto finalizzato ad aggirare da parte dell'A.G. la previsione di cui all'art. 4 della legge sopra citata.

I 'insieme delle argomentazioni fin qui esposte comporta il rigetto delle eccezioni difensive formulate.

Da ciò consegue che tutte le intercettazioni di cui l'on. Marotta è interlocutore devono ritenersi utilizzabili (in quanto non rientranti della disciplina normativa di cui all'art. 4 ma in quella di cui all'art. 6).

Deve dunque essere richiesta alla Camera dei Deputati l'autorizzazione nei termini di cui in dispositivo (o comunque come specificati nel verbale di udienza preliminare che si allega).

## **PQM**

visto l'art. 6, comma 2, legge 140/2003,

richiede, all'On.le Camera dei Deputati, l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali indicate in parte motiva (come specificate nell'allegato elenco).

Il Giudice

Ordinanza pubblicata in udienza mediante lettura e allegata al relativo verbale.

Roma, 7 novembre 2019

(ALLEGATO ALL'ORDINAM

p.p. 36768/13-44630/16

## TRIBUNALE OROMARIO DI ROMA Pervenuto in Unionza

Roma, li

Al Sig. Gip

## ELENCO TABULATI E RIT

| Tabulat | T | ιb | ul | at |
|---------|---|----|----|----|
|---------|---|----|----|----|

in uso a Caruso Car. SiT. Luf. (h. 17.28) 3/3/2015 utenza omissis Rit. ambientale studie PLZEA 3/3/2015 h. 18.00 Rit. 9282/14 progr. 1378 ambientale pluder filth Rit. 9282/14 progr. 1379 3/3/2015 h. 19.00 Rit. 2467/15 progr. 19625 2/7/2015 h. 9.16 utenza omissis Esposito Luigi Esposito Luigi Rit. 2467/15 progr. 19710 2/7/15 h. 13.14 utcnza omissis Esposito Luigi utenza omissis 2/7/15 h. 15.00 Rit. 2467/15 progr. 19729 Rit. 9282/14 2/7/15 h. 15.00 ambientale progr. 4279 Capo Orsini 21/5/2015 ambientale Rit. 9282/14 progr. 3265 29/07/2015 h. 9.46 ambientale Rit. 9282/14 progr. 4921



\*180040089940\*